

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE

Intervento di

FIGRELLA PELLICANO'

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Provvedimento del

~~03/12/2007~~
Ambito d'intervento

Le segnalazioni relative all'ambito di intervento "*commercio e professioni*" possono essere ricondotte a cinque settori.

Provvedimento del

03/12/2007

Commercio e professioni

Settori di segnalazione

1. Svolgimento attività senza partita IVA;
2. Svolgimento attività diversa da quella rilevata;
3. Affissione pubblicitaria abusiva;
4. Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati;
5. Ente non commerciale con attività lucrativa.

Provvedimento del

03/12/2007

Commercio e professioni

Uffici comunali coinvolti

- Polizia Locale
- Sportello unico attività produttive/Ufficio commercio
- Ufficio tributi (ICI, TARSU, COSAP, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

Provvedimento del

03/12/2007

Commercio e professioni

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

**pur qualificandosi enti non commerciali,
presentano circostanze sintomatiche di
attività lucrative.**

Ente non commerciale con attività lucrativa

Inquadramento giuridico

Sono enti non commerciali:

“gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale”

Articolo 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.)

Ente non commerciale con attività lucrativa

Enti pubblici

Esempio:

- organi e le amministrazioni dello Stato;
- enti territoriali (comuni, province, regioni)
- camere di commercio;
- le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;
- le Università ed enti di ricerca.

Ente non commerciale con attività lucrativa

Enti privati

Disciplinati dal codice civile

- *Associazioni, Fondazioni, Comitati*

Disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio:

- le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266);
- le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5);
- le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134);
- le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207);
- gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Ente non commerciale con attività lucrativa

Ai sensi dell'**art. 143 del T.U.I.R.**, per tali enti **non si considerano commerciali** *"le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile"* a condizione che le stesse siano:

- rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente;
- senza specifica organizzazione
- verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;

Ente non commerciale con attività lucrativa

Art. 2195 c.c.

- attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto, per terra, per acqua o per aria;
- attività bancaria o assicurativa,
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Ente non commerciale con attività lucrativa

Per gli **enti non commerciali “di tipo associativo”**, **non è considerata commerciale** l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità delle finalità istituzionali salvo che non abbia ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi nei loro confronti verso il pagamento di corrispettivi specifici

Art 148, comma 1, T.U.I.R.

Ente non commerciale con attività lucrativa

Enti non commerciali di tipo associativo

L'art 148, comma 3, T.U.I.R. stabilisce una **deroga** per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Ente non commerciale con attività lucrativa

L'art 148, comma 3, T.U.I.R. stabilisce che ***per tali enti non si considerano commerciali***, anche ove sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per la prestazione resa, qualora siano svolte:

- in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche di altre associazioni che svolgono stessa attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- non riguardino determinate cessioni o prestazioni di servizi (art. 148, comma 4, T.U.I.R.)

Ente non commerciale con attività lucrativa

Art 148, comma 4, T.U.I.R.

cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e prestazioni di servizi portuali e aeroportuali , prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Ente non commerciale con attività lucrativa

Una disciplina ancora più favorevole è stata prevista dal legislatore con riguardo alle **Associazioni di promozione sociale**, per le quali, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del T.U.I.R..

Non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici:

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

Ente non commerciale con attività lucrativa

sempreché le predette attività siano:

- strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Ente non commerciale con attività lucrativa

Con circolare n. 124/E del 1998, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che si possono considerare Associazioni di promozione sociale quelle che promuovono la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazioni sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive, al fine di innalzare la qualità della vita, come, ad esempio, le Acli e l'Arci.

Ente non commerciale con attività lucrativa

Non si considerano commerciali le cessioni o prestazioni di servizi (art 148, comma 3 e 5 , T.U.I.R.)

a condizione che

le associazioni interessate si conformino alle seguenti **clausole**, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

Ente non commerciale con attività lucrativa

Clausole statuto/atti costitutivi

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,

Ente non commerciale con attività lucrativa

Clausole statuto/atti costitutivi

- il diritto di voto degli associati e il diritto di nomina degli organi amministrativi devono essere esercitati e la partecipazione all'associazione non deve essere meramente occasionale (principio di democraticità)

Ente non commerciale con attività lucrativa

Fonti informative

- banca dati ICI,
- banca dati COSAP
- banca dati ufficio commercio/SUAP
- accertamenti/controlli Polizia Locale

- interrogazioni SIATEL v.2 PuntoFisco
- internet

Ente non commerciale con attività lucrativa

Metodologie di controllo

Ente non commerciale con attività lucrativa

Esempio : Associazione sportiva dilettantistica (nuoto, calcio, tennis, fitness, polisportive, circoli ippici)

Fonti informative esterne

- CONI

Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva dilettantistica e poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessaria l'iscrizione nell'apposito elenco nazionale tenuto e gestito dal CONI

- INTERNET

Publicizzazione attività commerciale rivolta a un pubblico indiscriminato verso il pagamento corrispettivo

Ente non commerciale con attività lucrativa

Titolo di possesso dell'immobile utilizzato dall'ente non commerciale per la propria attività

Fonti informative esterne:

- SIATEL v.2 PUNTOFISCO

Contratto locazione immobile sede dell'associazione sportiva dilettantistica (canone)

Fonti informative interne

Ufficio tecnico: permesso a costruire /DIA

Ufficio tributi: banca dati immobili esenti

Ente non commerciale con attività lucrativa

Esame puntuale

Fonti informative interne:

- banca dati ICI – immobili esenti (statuto/atto costitutivo)
- banca dati ufficio commercio/SUAP - autorizzazioni/comunicazioni (Statuto/atto costitutivo)
- banca dati COSAP (insegne, pubbliche affissioni)
- cartellonistica, volantaggio (verbali elevati per affissione abusiva)
- verbali/sopralluoghi P.L.

Ente non commerciale con attività lucrativa

Se all'interno dei locali dell'associazione si svolgono

- prestazioni di servizi (rif. finalità istituzionali)
- attività di somministrazione di alimenti e bevande

rivolti ad un pubblico indiscriminato (non soci)

ATTIVITA' LUCRATIVA

Ente non commerciale con attività lucrativa

Molti enti non commerciali di tipo associativo organizzano

- spettacoli all'interno dei propri locali
- fiere o spettacoli all'aperto

con accesso indiscriminato dietro il pagamento di corrispettivi.

ATTIVITA' LUCRATIVA

Ente non commerciale con attività lucrativa

Controlli Polizia Locale

Per tale ambito di intervento riveste un ruolo strategico l'attività di controllo effettuato dalla Polizia Locale tendente a verificare se all'interno dell'ente/associazione non commerciale si svolga un'attività soggetta al rilascio di autorizzazione/licenza o denuncia inizio attività.

Ente non commerciale con attività lucrativa

I poteri di accesso della Polizia Locale

- art. 13 della legge 689/81 (es. attività di somministrazione alimenti e bevande, spaccio ex art 16 d. lgs 114/98)
- art. 16 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. (es. piscine, palestre, sale da ballo)

Ente non commerciale con attività lucrativa

Dal **verbale di accertamento sullo stato dei luoghi redatto dalla P.L.**, possono emergere i seguenti elementi indicativi di un'attività lucrativa:

- attività commerciale prevalente rispetto all'attività associativa,
- accesso diretto da pubblica via,
- presenza di una vetrina,
- insegna,
- autorizzazioni, licenze, comunicazioni
- presenza di non soci (rif. statuto e libro dei soci)

Commercio e professioni

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

**pur svolgendo un'attività di
impresa, sono privi di partita IVA**

Svolgimento attività senza partita IVA

Inquadramento giuridico

Art . 35 D.P.R. n° 633/1972 *“i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello stato, (...) devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate (...). L’Ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita iva che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazione del domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”.*

Svolgimento attività senza partita IVA

Fonti d'innescò della segnalazione

- Verbali elevati dalla Polizia Locale
- Incrocio banche dati a disposizione del Comune

Svolgimento attività senza partita IVA

Metodologie di controllo

Svolgimento attività senza partita IVA

Metodologie di controllo

Esempio 1

La P.L. accerta che un soggetto esercita un'attività commerciale in assenza di autorizzazione o comunicazione (verbale P.L.)



verifica in SIATEL v.
2 PuntoFisco



No partita iva

Svolgimento attività senza partita IVA

Metodologie di controllo

Dal verbale elevato dalla P.L. è possibile ricavare i seguenti elementi utili per la segnalazione:

- luogo svolgimento attività
- titolare attività
- tipologia attività esercitata

Svolgimento attività senza partita IVA


Metodologie di controllo

Per stabilire da quanto tempo l'attività viene esercitata è necessario effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle banche dati a disposizione del Comune

- banca dati verbali P.L.
- banca dati COSAP/TARSU/ufficio commercio

Svolgimento attività senza partita IVA

Esempio



Il riscontro di una comunicazione presentata nel 2008 dallo stesso soggetto per la stessa attività e locale è un elemento che consente al Comune di stabilire che il soggetto sta esercitando un'attività senza partita IVA, almeno dalla data di presentazione della comunicazione all'accertamento della P.L..

Svolgimento attività senza partita IVA

Metodologie di controllo

Esempio 2

incrocio banche dati a disposizione del Comune



Al fine di pervenire ad una segnalazione qualificata è importante effettuare una *prima selezione* su cui concentrare le successive indagini

Svolgimento attività senza partita IVA

Metodologie di controllo

- ➔ Incrocio banca dati Ufficio Commercio /SUAP e SIATEL v.2 PuntoFisco
- ➔ Incrocio banca dati Ufficio Tributi (TARSU e COSAP) e SIATEL v.2 PuntoFisco

Commercio e professioni

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

**nelle dichiarazioni fiscali hanno
dichiarato di svolgere un'attività
diversa da quella rilevata**

Svolgimento attività diversa da quella rilevata

Inquadramento giuridico

Art. 35, 3° comma, D.P.R. n. 633 del 1972 “ *in caso di variazione di uno degli elementi che devono essere indicati nella dichiarazione di inizio attività per il rilascio della partita iva o di cessazione dell’attività, il contribuente deve farne dichiarazione ad uno degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta variazione o dalla cessazione dell’attività, intesa come data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda”.*

Svolgimento attività diversa da quella rilevata

Metodologie di controllo

- Incrocio banca dati Ufficio Commercio/SUAP e Ufficio Tributi (TARSU e COSAP), interrogazione SIATEL v.2 PuntoFisco
- Sopralluoghi/verbali Polizia Locale

Svolgimento attività diversa da quella rilevata

Esempio 1

Verbali elevati dalla
P.L. ad attività
artigianali che
effettuano la
somministrazione di
alimenti e bevande



➤ Interrogazione Siatel v.
2 PuntoFisco.




Attività difforme

SEGNALAZIONE QUALIFICATA

Svolgimento attività diversa da quella rilevata

Esempio 2



Commercio e professioni

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

hanno ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati

Metodologia di controllo

- Incrocio banca dati insegne pubblicitarie esenti (superficie complessiva inferiore a 5 mq – art 17 comma 1 bis d. lgs. 507/93) e SIATEL v.2 PuntoFisco
- Incrocio superficie di vendita accertata ai fini TARSU/COSAP con il dato in possesso dell'ufficio commercio/SUAP

Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati

Esempi

1. Un professionista ha indicato in dichiarazione di svolgere la propria attività in un determinato luogo ma in sede di riscontro del Comune (banca dati insegne esenti) risulta svolgere l'attività economica in più sedi;
2. Un soggetto in qualità di titolare di un bar paga la COSAP per un gazebo installato nella piazza antistante il proprio locale, con un aumento della superficie destinata alla somministrazione del triplo rispetto a quella indicata nell'autorizzazione;
3. Un soggetto ha dichiarato di svolgere l'attività in un locale di 50 mq, ma dall'accertamento effettuato ai fini TARSU emerge che il locale è di 150 mq.

In tutti i casi l'attività risulterà quantitativamente diversa (più redditizia) di quella dichiarata.

Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati

L'accertamento TARSU/COSAP potrà essere trasmesso quale segnalazione qualificata in quanto presumibilmente la dimensione sottostimata del locale è stata dichiarata anche all'Agenzia delle Entrate.

Provvedimento del

03/12/2007

Commercio e professioni

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive

Affissione pubblicitaria abusiva

Tale segnalazione mira all'individuazione delle imprese che hanno realizzato affissioni pubblicitarie abusive in qualità:

- di imprese pubblicizzate
- di imprese che gestiscono impianti pubblicitari abusivi

Affissione pubblicitaria

La pubblicità delle attività di impresa o professionali può avvenire sotto diverse forme, tutte soggette al controllo dei Comuni, come, ad esempio:

- *“insegne di esercizio”* → intese come manufatti di qualunque natura, dimensioni e tipologia installati nelle sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, recanti simboli, marchi e denominazione delle ditte e delle aziende rappresentate.


Le forme più comuni di insegne sono: insegne su finestra o sul tetto, cartelli su palo, diciture su tenda solare, cassonetti su fascia portinsegna o targa professionale su facciata.

Affissione pubblicitaria

- *“manifesti e pubbliche affissioni”* → in spazi di proprietà comunale; affissione che può essere estesa a tutto il territorio cittadino o limitata a specifiche zone o addirittura a singole vie, allo scopo di concentrare l’attenzione dell’utenza su di un particolare contesto geografico.
- *“esposizione di pubblicità tramite altri impianti pubblicitari”* → riguardante tutta la pubblicità esposta sul territorio del Comune.

Affissione pubblicitaria abusiva

Metodologie di controllo



Affissione pubblicitaria abusiva

Il riscontro può portare alla segnalazione di

- evasori totali (ovvero soggetti che svolgono attività senza partita IVA)
- soggetti che svolgono attività diverse rispetto a quelle dichiarate al fisco
- enti non commerciali con attività lucrativa